



# Comune di Gessate

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1  
TEL. 02/959299.1 – FAX 02/95382853

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 22-03-2017

**COPIA**

**Oggetto:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì ventidue del mese di marzo alle ore 21:00, presso la sala consiliare del Comune, convocati – in seduta Ordinaria ed in Prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco SANCINI GIULIO ALFREDO. Partecipa il Segretario Comunale TARANTINO ANTONIA.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

SANCINI GIULIO ALFREDO	P	ESPOSTI FABIANO MARIO	P
MANTEGAZZA LUCIA	P	BRAMBILLA CORRADO	P
ROMEO FRANCESCO	A	ZANELLA ROBERTA	P
CALENTI MARIANNA	P	PAPARO CIRO	P
BERETTA ARIANNA	P	LEONI EMANUELE FRANCESCO	A
BONANDIN LUISA	P	VENTURI VALERIO	P
CASPIATI ROBERTO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Il Presidente, accertato il numero legale, per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche intercorse, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria in tutti i comuni del territorio nazionale.

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU.

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 16 del 06.03.2014, il quale recita testualmente: *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011"*.

Visti i commi 707 e 713 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), che dispongono il termine dell'IMU sperimentale, sostituendo di fatto la medesima con l'Imposta Municipale Unica definitiva, disciplinata da un riscritto art. 13 del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che:

- l'IMU a regime non si applica all'abitazione principale e alle - relative pertinenze (ad eccezione degli immobili cosiddette "di lusso", classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali continua, comunque, ad applicarsi il regime agevolato, ossia l'aliquota ridotta rispetto all'aliquota standard e la detrazione di 200,00 euro);

- il comune, oltre alle ipotesi di esclusione stabilite *ex - lege* dall'IMU, può disporre l'esenzione IMU per alcune categorie di immobili, tramite la potestà di assimilazione degli stessi all'abitazione principale.

Visto il comma 708 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), il quale recita testualmente: *“A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”*.

Visto l'art. 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e successive modifiche intercorse, che:

- alla lett. f) prevede la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- alla lett. g) prevede la possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Visto l'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli:

- a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ed in particolare:

- l'art. 1, comma 21, il quale recita testualmente: *“A decorrere dall'anno 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”*;

- l'art. 1, comma 22, il quale recita testualmente: *“A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21”*;
- l'art. 1, comma 23, il quale recita testualmente: *“Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016”*;
- l'art. 1, comma 24, il quale recita testualmente: *“Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016”*;
- l'art. 1, comma 10, lettera b) il quale recita testualmente: *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2*

Visto l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 “*Legge di stabilità 2016*”, che prevede per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Vista inoltre la legge 11 novembre 2016 n. 232 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di bilancio 2017)*” e in particolare l'art 1, comma 42, ai sensi del quale è stato esteso il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2017, con espressa esclusione per le tariffe della TARI.

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10/03/2014, e successivamente modificato con deliberazioni n. 53 del 26/09/2014 e n. 25 del 20/07/2016, ed in particolare la componente IMU (Parte seconda del regolamento).

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*”;
- l'art.1, comma 169, della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 5, comma 11, del D.L. n.244 del 30.12.2016 (decreto Milleproroghe) che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 al 31.03.2017;

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio di confermare, per l'anno 2017, le aliquote e detrazioni vigenti nell'anno di imposta 2015, come di seguito riportate:

- 0,4 per cento (4 per mille), per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e per le relative unità di pertinenza, esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;
- 0,96 per cento (9,6 per mille), per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014;
- 0,96 per cento (9,6 per mille), per i terreni agricoli;
- 0,79 per cento (7,9 per mille), per tutti gli altri immobili assoggettabili ad IMU, non rientrati nelle precedenti casistiche.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate.

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Dato atto altresì che l'argomento è stato trattato nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo.

Interviene il Consigliere sig.ra Mantegazza che chiede più collaborazione nella fase di definizione delle aliquote per valutare e approfondire spazi di manovra per ridurre il prelievo fiscale.

Con la seguente votazione resa in forma palese:

- Consiglieri presenti: n. 11;
- Consiglieri votanti: n. 8;
- Consiglieri astenuti: n. 3 (Consigliere sig. Paparo, Consigliere sig.ra Mantegazza, Consigliere sig. Venturi);
- Voti favorevoli: n. 8;
- Voti contrari: n.//;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di confermare, per il corrente esercizio finanziario 2017, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2015, come di seguito riportate:
  - 0,4 per cento (4 per mille), per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e per le relative unità di pertinenza, esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;
  - 0,96 per cento (9,6 per mille), per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014;
  - 0,96 per cento (9,6 per mille), per i terreni agricoli;
  - 0,79 per cento (7,9 per mille), per tutti gli altri immobili assoggettabili ad IMU, non rientrati nelle precedenti casistiche;
3. di confermare altresì la detrazione di base prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze così come fissato nel decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, stabilita in euro 200,00;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'Imposta si rimanda al Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 10/03/2014, e successivamente modificato con deliberazioni n. 53 del 26/09/2014 e n. 25 del 20/07/2016, ed in particolare la componente IMU (Parte seconda del Regolamento);
5. di trasmettere il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio on line, ai Capigruppo Consiliari.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134, quarto comma, del D. Lgs.n. 267/2000,

con la seguente votazione resa in forma palese:

- Consiglieri presenti: n. 11;
- Consiglieri votanti: n. 8;
- Consiglieri astenuti: n. 3 (Consigliere sig. Paparo, Consigliere sig.ra Mantegazza, Consigliere sig. Venturi);

- Voti favorevoli: n. 8;
- Voti contrari: n.//;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegati:

(A)- Pareri resi ai sensi dell'art.49, co.1 del T.U.E.L.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Dr. SANCINI GIULIO ALFREDO

F.to D.ssa TARANTINO ANTONIA

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari.

Gessate, 30-03-2017

Responsabile Settore Amministrativo  
F.to D.ssa LIVRAGHI CATERINA

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata pubblicata dal 30-03-2017 al 14-04-2017 ed è diventata esecutiva in data 09-04-2017 ai sensi dell'Art. 134, co.3, del D.Lgs. n.267/2000. Non è soggetta a controllo a seguito dell'entrata in vigore della legge Costituzionale n.3/2001.

Gessate,

La Responsabile Settore Amministrativo  
D.ssa LIVRAGHI CATERINA

---

Copia conforme all'originale

Gessate, 30-03-2017

La Responsabile Settore Amministrativo  
D.ssa LIVRAGHI CATERINA